

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

- FONDI -

REGOLAMENTO PER LA CONSERVAZIONE DELLE OPERE IRRIGUE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DI IRRIGAZIONE A PRESSIONE.

TITOLO I

COMPENSORIO ED ORGANI PREPOSTI ALL'ORGANIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEL
COMPLESSO IRRIGUO.

ART.1

COMPENSORIO IRRIGUO

[1] L'intera superficie irrigua, articolata in distretti idraulicamente separati, ricadenti anche in Comuni diversi, è suddivisa in due comprensori irrigui entrambi regolati dalle norme stabilite dal presente regolamento.

ART. 2

ORGANI

[1] I Settori preposti alle funzionalità tecnico-amministrative dell'esercizio del complesso irriguo sono: Settore Irrigazione e Settore Catasto.

TITOLO II

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE

ART. 3

CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE

[1] Nei riguardi del funzionamento tecnico e dell'organizzazione tecnico-amministrativa del servizio, le opere necessarie per la captazione o distribuzione di acque per uso irriguo collettivo saranno distinte nel seguente modo:

- A) opere di presa, condotte principali e canali adduttori;
- A) impianti di sollevamento;
- B) condotte secondarie ripartitrici comiziali;
- C) condotte terziarie distributrici intercomiziali.

[2] Le opere di cui alle lettere (A) e (B) hanno le funzioni definite che le distinguono.

[3] Le "condotte secondarie ripartitrici comiziali" sono quelle che hanno funzione di convogliare le acque destinate a determinate zone e di ripartirle in corpi d'acqua che vengono da esse erogate ai singoli comizi in cui la zona servita viene suddivisa. Tale ripartizione avverrà a mezzo di "gruppi di consegna comiziali".

[4] Le "condotte terziarie distributrici intercomiziali" sono quelle che convogliano il corpo d'acqua di un comizio e lo consegnano a tutte le proprietà a mezzo di idranti, chiamati "idranti di utenza".

[5] I gruppi di consegna comiziali sono sempre muniti di misuratori di portata alla testata onde poter controllare la portata convogliata ed i corpi d'acqua distribuiti al comizio.

[6] Le condotte terziarie di distribuzione sono in genere costituite da tubazioni in materiale plastico (PVC), e, per ciascun comizio, costituiscono una rete propria, chiamata "distribuzione terziaria del comizio", che rimane isolata da tutte le restanti condotte. Tale rete permette di distribuire il corpo d'acqua a tutte le particelle del comizio per mezzo di "idranti di utenza" ricavati, in linea di massima, in corrispondenza di ciascuna particella o nelle vicinanze di queste.

[7] Tali opere, che provvedono alla consegna del corpo d'acqua o frazione di esso ad ogni proprietà, sono di esclusiva competenza del Consorzio e nessuno, all'infuori del personale addetto del Consorzio, potrà manometterle.

ART. 4

LAVORI DI COMPETENZA DEI PROPRIETARI

[1] Sono di competenza dei proprietari l'esecuzione e la manutenzione delle opere che servono per l'utilizzazione del corpo d'acqua derivato dagli "idranti di utenza", secondo il sistema di irrigazione prescritto dal Consorzio allo scopo di evitare sprechi d'acqua.

[2] Tali opere, destinate all'interesse di una sola proprietà, ricadono nell'interno della singola proprietà, senza collegamenti esterni.

[3] Nel caso che, per successivi frazionamenti di proprietà o per costruzione di case di abitazione o di nuove strade private d'accesso alla proprietà od altro, si rendesse necessaria la costruzione di opere aggiuntive o modificative di quelle irrigue esistenti di competenza del Consorzio, questo, su domanda scritta dell'interessato, potrà provvedere, se tecnicamente possibile, all'esecuzione di dette opere, addebitando però la spesa sostenuta a totale carico del proprietario richiedente.

ART. 5

ATTRAVERSAMENTI

[1] Tutti i proprietari sono tenuti a consentire nei propri terreni l'attraversamento di condotte di irrigazione, nonché la costruzione di tutte le opere accessorie al fine irriguo, salvo corresponsione di giusta indennità.

TITOLO III
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA – COMPENSORIO IRRIGUO

ART. 6
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA A SCORRIMENTO (CANALETTE)

[1] Per le aree servite con sistema a canalette, la distribuzione dell'acqua per uso irriguo va effettuata, in relazione ai tempi previsti dalle concessioni di derivazione, dal 1° del mese di aprile al 30 del mese di ottobre. Tali aree potranno beneficiare di un periodo supplementare di irrigazione qualora le condizioni climatiche lo rendessero opportuno.

ART. 7
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA A PRESSIONE (CONDOTTE FORZATE)

[1] L'erogazione dell'acqua tramite tale sistema viene normalmente effettuata per l'intero anno solare, salvo particolari condizioni di crisi che potrebbero imporre diversi criteri di distribuzione e/o turnazioni sull'intera area.

[2] Il Consorzio provvederà periodicamente a mettere a disposizione degli utenti che ne faranno richiesta i risultati delle analisi delle acque derivate per irrigazione.

ART. 8
MISURATORI VOLUMETRICI (CONTATORI)

[1] Il prelievo dell'acqua avverrà attraverso l'installazione di idonei misuratori volumetrici dai quali verranno desunti i dati relativi ai consumi idrici utili alla elaborazione dei ruoli di contribuenza.

[2] Si intendono a carico dei consorziati anche i costi dovuti a riparazioni, spostamenti, sostituzioni e volture di contatori. Tali interventi vengono attuati previa richiesta da inoltrarsi presso il Settore Catasto che provvederà alle relative incombenze. Gli interventi verranno eseguiti entro 7 giorni dalla richiesta.

I costi di cui innanzi vengono computati sommando gli oneri sostenuti per la manodopera ed i materiali utilizzati (contatori, ricambi ecc.)

[3] Il titolare del contatore è integralmente responsabile del suo controllo e di eventuali manomissioni, danni e furti. Qualsiasi anomalia riscontrata va tempestivamente comunicata ai preposti uffici consortili. In caso di effrazioni e sottrazioni dolose dei contatori, la comunicazione di cui innanzi, va accompagnata nei casi gravi anche dalla denuncia alla competente autorità giudiziaria.

[4] Nel caso in cui il contatore non consente di rilevare il consumo dell'acqua erogata, lo stesso sarà determinato stimando il consumo medio degli anni precedenti o in assenza ad ettaro-coltura.

[5] Il Consorzio si riserva di addebitare spese di manutenzione o sostituzione del contatore qualora rilevasse tali necessità dovute ad incuria o superficiale controllo ed uso da parte del consorziato.

ART. 9

AVENTI DIRITTO ALL'USO DELL'ACQUA

[1] Tutti i terreni iscritti nel catasto rustico e compresi entro il perimetro dell'impianto, esclusi quelli che non sono coltivabili, commerciali ed altro, fanno parte del comprensorio irriguo.

[2] I terreni del predetto comprensorio hanno il diritto di beneficiare del servizio di irrigazione e perciò le Ditte proprietarie sono iscritte in ruoli specifici di contribuzione del catasto irriguo consortile, assumendo automaticamente il ruolo di utenti irrigui.

[3] La condizione di morosità relativa ai contributi di bonifica ed irrigazione determina la decadenza di tale diritto. A seguito di tale individuata condizione, l'Ente si riserva la facoltà di interrompere l'erogazione del servizio.

[4] Tutti i fondi che hanno il diritto di godere del beneficio dell'impianto irriguo, sono vincolati senza alcuna riserva, a sopportare la servitù di acquedotto.

[5] L'utente di un fondo, non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di passaggio e di irrigazione.

[6] Nel caso che per ottemperare a tale obbligo, si rendessero necessari particolari lavori, questi devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione del Consorzio e tutte le spese per la loro esecuzione sono a carico del proprietario del fondo di mutata destinazione.

ART. 10

PRELIEVO DELL'ACQUA

[1] L'acqua che scorre nella rete di distribuzione consortile potrà essere prelevata dall'utente dagli idranti di erogazione in seguito alla preventiva domanda.

[2] Tale domanda dovrà essere presentata presso i settori preposti nell'arco di tutto l'anno e dovrà contenere le notizie circa la ditta proprietaria, l'estensione della superficie totale irrigabile e la superficie delle colture da irrigare. La domanda potrà essere presentata anche dall'affittuario o comodatario (conduttori), previa presentazione di idonea documentazione. Dovrà, altresì, essere corredata da apposita dichiarazione attestante la regolarità contributiva

[3] Le richieste, una volta verificate, rimarranno in essere fino ad espressa rinuncia.

[4] Gli utenti interessati alla fornitura di acqua per attività di tipo secondario, quali orti familiari, dovranno inoltrare apposita richiesta al Consorzio, Settore Catasto, previo versamento del corrispettivo per l'acquisto del contatore e delle relative spese di installazione. Il contributo per le spese di esercizio e manutenzione sarà determinato con apposita deliberazione.

[5] In caso di cessione del fondo, il vecchio proprietario è tenuto a comunicare al Consorzio l'eventuale rinuncia, altrimenti la richiesta rimarrà in essere

[6] L'Utente per essere ammesso al servizio irriguo consortile, dovrà dichiarare l'approvazione specifica delle clausole onerose di cui agli artt. 11-12-13-14-17-19-20-21 e 22 del Regolamento medesimo.

ART. 11

EROGAZIONE DELL'ACQUA

[1] L'acqua è consegnata ai singoli utenti a mezzo di idranti fissi. Se gli idranti sono posti in prossimità dei confini di proprietà possono essere utilizzati senza che i proprietari che abbiano gli idranti possano opporsi.

[2] Analogamente, le utenze che non abbiano idranti a diretto servizio possono derivare l'acqua dall'idrante più vicino, passando possibilmente lungo i confini, senza che le proprietà esistenti fra loro e l'idrante possano opporsi.

[3] Gli utenti possono richiedere l'apposizione di nuovi idranti. Il Consorzio previo esame potrà concedere quanto richiesto. Le spese saranno a carico dell'utente richiedente secondo le spese sostenute quantificate dall'Ente.

ART. 12

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

[1] Qualora, per causa di forza maggiore, o tecnico-funzionali, la distribuzione dell'acqua fosse interrotta, gli eventuali orari e i turni saranno, di regola, automaticamente spostati di un periodo corrispondente alla durata dell'interruzione senza che per ciò gli utenti abbiano diritto ad alcun indennizzo.

[2] Il Consorzio provvederà alle riparazioni nel minor tempo possibile.

[3] Durante il periodo delle riparazioni, le utenze, fino a specifico ordine del Consorzio debbono rimanere chiuse.

[4] Gli utenti risponderanno dell'eventuale inosservanza di questa esigenza tecnica.

[5] Se necessità contingenti lo richiedano, il Consorzio può imporre orari particolari di dispensa irrigua.

[6] Qualora nel corso dell'esercizio irriguo accadesse una diminuzione della portata derivabile, il Consorzio adotterà quei provvedimenti che riterrà più idonei a ripartire la deficienza tra gli utenti, tenendo conto anche delle contingenti necessità colturali, senza che gli utenti abbiano diritto ad indennizzo.

ART. 13

DANNI ALLE OPERE IRRIGUE

[1] Il proprietario e/o l'utente, in caso di conduttore, sarà ritenuto responsabile dei danni provocati, o derivanti, alle opere irrigue di consegna o insistenti sul proprio fondo, per effetto o causa delle lavorazioni ai terreni, delle modifiche apportate alla sistemazione idraulico – agraria e delle piantagioni effettuate entro i limiti della zona di rispetto, nonché delle manomissioni di qualsiasi natura e genere sulle opere stesse, che comporteranno, altresì, la sospensione immediata del servizio irriguo.

[2] Gli oneri per il ripristino e riparazioni ed eventuali danni subiti saranno pertanto ad essi addebitati.

ART. 14

SERVITU' DI ACQUEDOTTO

[1] Per salvaguardare, mantenere in efficienza e, all'occorrenza, ripristinare i manufatti e le apparecchiature relative, siano esse esistenti su aree di proprietà demaniali o su aree gravate di servitù, è proibito qualunque intervento o azione che possa alterare la loro funzionalità, durata e rispondenza all'uso cui sono destinate. Pertanto entro la fascia di rispetto, fissata nelle seguenti misure da una parte e dall'altra dell'asse dei manufatti:

m 3 per la rete primaria e secondaria;

m 2 per la rete terziaria.

è fatto assoluto divieto di eseguire qualunque opera stabile senza la prescritta autorizzazione del Consorzio.

[2] L'utente che abbia in programma la realizzazione di opere non stabili entro la fascia di rispetto delle condotte deve, prima di dare inizio ai lavori, presentare al consorzio la relativa documentazione per ottenere l'autorizzazione. In detta domanda debbono risultare le distanze dall'asse dei manufatti.

[3] Parimenti debbono essere autorizzati gli attraversamenti per passi carrai su manufatti irrigui e condotte, con disposizioni tecniche che dovranno essere rispettate.

[4] Le eventuali opere eseguite senza preventiva autorizzazione saranno fatte demolire dal Consorzio con addebito all'utente delle spese sostenute, oltre le sanzioni nei limiti previste.

ART. 15

PERSONALE CONSORTILE ADDETTO

[1] Per il buon funzionamento dell'esercizio irriguo il Consorzio potrà tenere, sui vari comprensori, capi operai investiti della relativa autorità.

[2] Il comprensorio irriguo è anche suddiviso in settori che, in numero preventivamente stabilito, sono assegnati al controllo di personale incaricato.

[3] Il capo operaio comunicherà alla competente area consortile tutte le infrazioni al presente regolamento, che si verificassero nell'ambito del comprensorio irriguo a lui assegnato.

[4] Il personale incaricato ha il compito di ricevere le eventuali prenotazioni e di curare che la distribuzione irrigua sia in regola con le prenotazioni stesse, per il solo sistema irriguo a canalette.

[5] Qualora siano istituiti i turni il personale incaricato deve controllare che gli stessi siano stati rispettati nella successione e negli orari. Deve segnalare tempestivamente al Capo operaio qualsiasi infrazione od inconveniente, per il solo sistema irriguo a canalette.

ART. 16

MANUTENZIONE DELLE OPERE

[1] La manutenzione della rete di adduzione, ripartizione e distribuzione e di tutte le apparecchiature di competenza consortile sarà fatta a cura del Consorzio.

ART. 17

OBBLIGHI DEGLI UTENTI

[1] Gli utenti hanno l'obbligo di segnalare all'ufficio irriguo consortile eventuali rotture o avarie che si verificassero sulla rete irrigua

[2] Ciascun utente è tenuto a provvedere affinché non avvengano fughe di acqua dai manufatti di dispensa che interessano il suo fondo nelle ore in cui l'acqua compete ad altri in base ai turni; ha l'obbligo, pertanto, di segnalare immediatamente l'inconveniente *al personale incaricato* dal Consorzio.

[3] L'utente ha il diritto di segnalare, durante il suo turno di prelevamento, che non avvengano fughe o sottrazione di acqua in suo danno.

[4] Nell'eventualità di distribuzioni turnate, è fatto obbligo a tutti gli utenti di attenersi scrupolosamente all'osservanza dell'orario stabilito dal Consorzio, di non provocare perdite di tempo dannose nel passaggio della distribuzione da un utente all'altro, e di essere solleciti a prepararsi in tempo utile per iniziare l'irrigazione all'ora stabilita.

ART. 18

ACCERTAMENTI E/O INTERVENTI

[1] Al Consorzio, o ad un suo delegato, oltre ai suoi dipendenti ed al personale preposto al servizio irriguo, in qualunque momento deve essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà interessate all'irrigazione affinché si possa effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuto necessario.

[2] Infrazione grave è ritenuta ogni atto o azione che l'utente compie per evitare o ritardare l'accesso, specie al personale e mezzi, per riparazioni.

[3] I danni al soprassuolo derivanti dall'accesso saranno corrisposti su richiesta dell'avente diritto e rendicontati nel ruolo generale.

ART. 19

CONTRIBUTO PER SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO

[1] Il recupero delle spese di esercizio e di manutenzione dell'impianto irriguo, al netto delle entrate per sanzioni e degli eventuali contributi finalizzati, avviene mediante l'applicazione di un contributo a carico degli utenti determinato in base agli oneri sopportati con tariffa binomia come definita dal piano di classifica consortile.

[2] Diffondendone immediata informazione agli interessati prima dell'inizio della stagione culturale irrigua, il Consorzio potrà sospendere dal servizio qualsiasi zona del comprensorio, allorché a suo giudizio, tale provvedimento si rendesse indispensabile per motivi tecnico – funzionali o colturali.

[3] Il Consorzio in tal caso si riserva di rivedere il carico del contributo sui terreni stessi.

ART. 20

RUOLI DI CONTRIBUENZA

[1] Il ruolo viene emesso esclusivamente a consuntivo con lettura finale del consumo da effettuarsi annualmente o con riscossione bonaria con avvisi di pagamento o coattiva mediante cartella esattoriale.

[2] La quota di manutenzione viene emessa all'inizio dell'anno mediante riscossione bonaria (avvisi di pagamento).

[3] Nel caso di distribuzione dell'acqua a scorrimento (canalette), il ruolo viene emesso in conformità ad un'aliquota provvisoria stabilita con apposita deliberazione adottata dal Comitato esecutivo.

ART. 21

INFRAZIONI

[1] Atti e fatti vietati, e le azioni in contrasto con le norme del presente regolamento, sono considerati infrazioni che turbano la disciplina, l'ordine ed i diritti degli altri consorziati, e sotto questo profilo i responsabili sono passibili del pagamento di una penale nella misura prevista nell'articolo che segue.

[2] Nei casi in cui l'infrazione sia considerata reato, il responsabile sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria, con riserva del risarcimento dei danni.

[3] Le infrazioni commesse saranno notificate all'interessato da parte del Consorzio entro 15 giorni dall'accertamento dell'infrazione;

[4] L'utente ha il diritto di presentare le proprie controdeduzioni al Comitato Esecutivo a mezzo raccomandata A.R. entro 60 giorni dalla notifica.

[5] Ogni decisione in merito alle controdeduzioni è demandata al Comitato Esecutivo.

[6] Sono considerate infrazioni:

A) la manomissione e rimozione dei sigilli senza autorizzazione del Consorzio;

B) la non riconsegna del fermo e del sigillo rimosso con autorizzazione dell'ente;

C) quando l'utente senza la prescritta autorizzazione irriga;

D) quando l'utente dopo i termini del suo orario di utilizzo dell'acqua all'interno del comizio irriguo, non la cede puntualmente e tempestivamente all'utente subentrante, in caso di turnazioni per crisi idrica;

E) quando durante i lavori di ripristino della rete, sia accertato che l'utente non ha badato a chiudere le utenze;

F) quando l'utente impedisca l'accesso ai campi al personale del Consorzio addetto al servizio irriguo;

G) quando l'utente in un comizio commetta atti rivolti ad alterare la registrazione dei dati di consumo, salvo la denuncia all'Autorità Giudiziaria;

[7] Altre operazioni non aderenti alle disposizioni del presente regolamento, o ricevute, anche se non specificamente contemplate possono essere per analogia valutate della stessa gravità di uno dei casi previsti.

ART. 22

ADDEBBITI E SANZIONI

[1] Le sanzioni pecuniarie amministrative a carico di chi commette le sopraelencate infrazioni alle norme sul buon esercizio irriguo sono fissate in euro 1.500,00. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'infrazione a mezzo assegno circolare intestato al tesoriere del Consorzio. Nel caso di manomissione del misuratore volumetrico il Consorzio ha facoltà di sospendere l'erogazione del servizio fino a definizione del procedimento.

[2] In caso di inadempienza al pagamento delle suddette sanzioni si provvederà alla riscossione coattiva, con l'iscrizione a ruolo, del relativo importo raddoppiato.

[3] Nei casi di recidività per la stessa infrazione, le penali saranno raddoppiate e nei casi di ripetuta recidività sarà disposta anche la sospensione dell'acqua oltre alle sanzioni, risarcimento, azioni penali per danni arrecati al Consorzio ed ai terzi.

ART. 23

PUBBLICAZIONE DEL CATASTO DEI NUOVI DISTRETTI IRRIGUI DEL COMPENSORIO

[1] Il Consorzio, eseguita la formazione del catasto nei nuovi e diversi comparti del territorio, ne cura la pubblicazione, la quale avviene mediante deposito, per giorni 20 consecutivi, di una copia del catasto stesso nella sede consorziale.

[2] Della pubblicazione viene data notizia agli interessati con un avviso da affiggere all'albo della sede del Consorzio, e manifesti murali da affiggere nei Comuni interessati.

[3] Nell'avviso saranno indicati le modalità della pubblicazione, nonché i modi ed i termini per la presentazione di eventuali ricorsi.

[4] Ciascun interessato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, può presentare ricorso al Consorzio.

[5] Il ricorso non sospende l'esecutorietà degli atti. Ciascun ricorso, con le generalità complete del ricorrente, deve essere munito di idonei elementi giustificativi e presentato direttamente al Consorzio, dal quale viene rilasciata apposita ricevuta.

[6] Sui reclami decide il Comitato esecutivo. La relativa decisione verrà comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata R.R. entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso.

[7] Il catasto, dopo le eventuali rettifiche, apportate in base alle decisioni del comma precedente, diventa definitivo.